



Approvazione dello Statuto dell'Associazione "Giovani idee", in conformità ai requisiti della L. 383/2000.

Il Presidente propone ai soci:

- A. la lettura della bozza del nuovo statuto, al fine di avviare una nuova discussione sul suo contenuto per l'eventuale adozione a seguito di delibera.
- B. di mantenere il carattere di no-profit, senza scopo di lucro, dell' Associazione "Giovani idee" e di avvalersi dell' acronimo NO-PROFIT nella denominazione.

Il testo presentato dal Presidente risulta il seguente:

## **STATUTO "ASSOCIAZIONE GIOVANI IDEE"**

### **Art.1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice Civile e ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 - n. 383, l'Associazione di Promozione Sociale, senza scopi di lucro, denominata

#### **ASSOCIAZIONE GIOVANI IDEE**

L'Associazione Giovani idee, di seguito denominata Associazione, ha sede in Bergamo, via Rotonda dei Mille n .1.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della Regione Lombardia.

L'Associazione, ha durata illimitata.

### **Art. 2 – Scopo**

L'Associazione si prefigge di intensificare l'impegno a favore dei giovani e della scuola, per mantenere vivo il dialogo fra le nazioni e le generazioni, cogliere le opportunità insite nel processo di integrazione e coesione sociale nazionale ed europea.

L'Associazione intende perseguire il sostegno ai giovani e alla scuola nel percorso di formazione culturale e professionale con lo scopo di:

- a) favorire lo sviluppo delle loro qualità personali, quali l'autonomia, il senso di responsabilità, lo spirito di iniziativa e la collaborazione;
- b) stimolare interventi didattici e azioni di sostegno allo studio che puntino a coniugare opportunità di conoscenza, di sapere e di apprendimento/insegnamento con quelli della soddisfazione motivazionale, della fiducia personale e dell'equilibrio fisico al fine di integrarsi armonicamente nella società attuale ed esserne contemporaneamente una forza per trasformarla;
- c) sviluppare il confronto fra generazioni avendo riguardo:
  - ./ ai modelli culturali e ai linguaggi che hanno formato ogni generazione;
  - ./ al multiculturalismo che domina nella società contemporanea
  - ./ all'esigenza di crescere insieme per crescere tutti;
- d) incrementare l'istruzione e l'attività dei giovani che desiderano dedicarsi ad attività tecnico scientifiche, promuovendo e sviluppando ogni iniziativa intesa a favorire la loro creatività, ad approfondire e diffondere la conoscenza dei fondamentali da cui dipende il progresso dell'Italia e dell'Europa in campo economico, scientifico, sociale e culturale;
- e) incoraggiare nei giovani la riflessione attorno alla nostra realtà politica e sociale, alla sua storia, alle sue radici, alle condizioni di esercizio e a un'idea di libertà condivisibile e perseguibile nella vita, onde educarli alla democrazia e stimolarli alla partecipazione politica, fondata sui valori della solidarietà, della convivenza e dell'etica nei comportamenti individuali e sociali.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione e attività finanziaria ed economica ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permutate di beni immobili, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente a beni sociali, la concessione di fidejussioni ed altre malleverie.

### **Art.3. - Attività**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione intende promuovere ed organizzare varie attività ed in particolare:

1. promuovere il radicamento e l'attenzione alla propria realtà territoriale, sociale, scolastica e produttiva
2. finanziare studi, indagini e ricerche:
  - su sistema scolastico italiano ed europeo
  - criticità e valenza del sistema scolastico italiano
3. curare la pubblicazione di scritti, monografie, cataloghi, atti, bollettini e riviste inerenti la condizione dei giovani;
4. organizzare convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde, dibattiti, esercitazioni, lezioni e mostre sui temi propri e affini a quelli dell'Organizzazione
5. organizzare manifestazioni sportive in ambito regionale, nazionale ed internazionale;
6. sostenere economicamente iniziative di ricerca in campo tecnico-scientifico promosse dalle scuole e istituti educativi;
7. bandire concorsi e altre iniziative, con assegnazione di borse di studio, per finanziare progetti di approfondimento su temi e questioni di attualità, legate alle trasformazioni e all'evoluzione della società.
8. promuovere studi e ricerche sul contributo dato dal pensiero e dalla cultura di ispirazione cristiana all'evoluzione politica, economica e sociale dell'Italia e dell'Europa, con particolare riferimento alle tematiche sindacali e del mondo del lavoro
9. sostenere economicamente situazioni di disagio sociale che portano all'abbandono scolastico
10. nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, l'Organizzazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

### **Art. 4 - Ammissione dei soci**

- 4.1 Sono aderenti all'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di Costituzione e il presente statuto (fondatori), e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).
- 4.2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti ordinari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
- 4.3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata.
- 4.4. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 4.5. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.
- 4.6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.
- 4.7. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

- 4.8. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- 4.9. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Art.5 - Diritti e doveri dei soci**

- 5.1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 5.3. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
- 5.4. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### **Art. 6 - Recesso ed esclusione dei socio.**

- 6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
  - morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
  - gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa;
- 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.
- 6.4. Il socio interessato dal provvedimento può ricorrere al Collegio dei Probiviri, o in assenza di questo organo, chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art. 7 Gli organi sociali**

- 7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- 1) **l'assemblea dei soci,**
- 2) **il consiglio direttivo,**
- 3) **il presidente.**

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- 1) il collegio dei Revisori dei conti
- 2) il collegio dei probiviri

- 7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art.8 - L'assemblea**

- 8.1. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
  - a) avviso scritto da inviare con lettera semplice/ fax/ e-mail/ telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

- b) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
- 8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
- 8.3. Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.
- 8.4. L'assemblea è organo sovrano dell'associazione.
- 8.5. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
- 8.6. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- 8.7. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 8.8. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- a) elezione del Presidente,
  - b) elezione del Consiglio direttivo,
  - c) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi,
  - d) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Direttivo,
  - e) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di adesione,
  - f) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, ove non sia costituito il Collegio dei Proibiviri,
  - g) approvazione del programma annuale dell'associazione;
  - h) il trasferimento della sede sociale.
- 8.9. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.
- 8.10. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Non è ammesso il voto per delega.
- 8.11. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.
- 8.12. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.
- 8.13. Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:
- a) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti;
  - b) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- 8.14. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art.9 - Il Consiglio Direttivo**

- 9.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a cinque membri.
- 9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.
- 9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
- 9.4. Il Consiglio Direttivo:
- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
  - c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;
  - d) ammette i nuovi soci;
  - e) esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea

- 9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è la maggioranza dei suoi componenti.
- 9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:
- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale),
  - 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso),
  - 3) il Segretario (eletto nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

#### **Art. 10 - Il Presidente**

- 10.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede.

#### **Art. 11 - Il Vice - Presidente**

- 11.1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

#### **Art. 12 – Il Segretario**

- 2.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

#### **Art.13 - Collegio dei Revisori dei Conti**

- 13.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci. Resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
- 13.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.
- 13.3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico e finanziario.

#### **Art. 14 Collegio dei probiviri**

- 14.1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione.
- 14.2. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Spetta in particolare al Collegio dei Probiviri

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio, o all'espulsione di esso.
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti.
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

#### **Art. 15 I mezzi finanziari**

- 5.1. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

15.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

#### **Art. 16 Rendiconto economico finanziario**

- 16.1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- 16.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 16.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 16.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

#### **Art.17 - Scioglimento**

- 17.1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
- 17.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
- 17.3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

#### **ART. 18 Controversie**

- 18.1. Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio dei Probiviri, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
- 18.2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.
- 18.3. Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e Jopo aver sentito le parti interessate.
- 18.4. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.